

Gestire lo studio. La copertura è da valutare in base alle caratteristiche dell'organizzazione

Avvocati al test delle polizze

Verso il debutto l'assicurazione obbligatoria per gli errori dell'attività

Paola Parigi

Conto all'arrovvescia per l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile legata all'attività professionale degli avvocati. Un tema di cui si discute da tempo, fin dalla direttiva Bolkenstein, approvata nel 2006 e adottata in Italia solo nel 2010. All'epoca, l'introduzione dell'obbligo di assicurarsi per l'errore professionale sembrava imminente, salvo poi sfumare, in attesa dell'approvazione della legge di riforma della professione, mai emanata. A imporre le polizze per i legali (e per gli altri professionisti) sono stati infine i provvedimenti adottati d'urgenza dal Governo lo scorso anno.

In particolare, il decreto legge 138/2011, all'articolo 3, comma 5, lettera e), impone di prevedere, nel Dpr incaricato di riformare le professioni atteso entro il 13 agosto 2012, l'obbligo per il professionista di stipulare un'assicurazione «per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale» e di rendere noti gli estremi e il massimale della polizza al cliente in sede di conferimento dell'incarico. Inoltre, anche per le società di capitali per l'esercizio delle professioni - previste dall'articolo 10 della legge 183/2011 e in attesa del regolamento attuativo - è obbligatoria «la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale».

Così, anche in Italia gli avvocati dovranno dotarsi di una copertura assicurativa che tenga indenni i loro clienti da errori professionali e negligenze. La copertura è già obbligatoria in 21 Paesi dell'Ue, mentre è ancora volontaria, oltre che nel nostro Paese, a Cipro, in Grecia e in Lettonia. Le formule adottate in Europa sono diverse: per esempio, in Belgio vige

anche la copertura per il comportamento inadeguato (la assicurazione indelicatessa), mentre in Germania l'assenza o la decadenza della polizza comportano per l'avvocato la mancata iscrizione all'albo o la revoca.

I modelli assicurativi, nonostante l'armonizzazione della Bolkestein, sono in sostanza due: le polizze "Losses occurring", che coprono l'avvocato dal rischio per i fatti commessi in vigenza del contratto, e quelle "Claims made" - prese a modello anche in Italia - che tutelano il professionista per gli errori oggetto di richieste di risarcimento durante il periodo di vigenza. L'assicurazione professionale ha il compito di tutelare sia il cliente, garantendogli un risarcimento, sia il professionista, manlevandolo dal rischio di pagare gli errori involontari. Sulle clausole da inserire nelle polizze si confrontano due scuole di pensiero,

rappresentative delle esigenze dei diversi professionisti: da un lato, i singoli e, dall'altro, gli studi associati che affilano numerosi professionisti come collaboratori parasubordinati. Per i primi, il rischio di errore è maggiore per frequenza ma minore per gravità. Se infatti, lavorando da soli è probabile perdere il controllo di termini o scadenze, si dedica però più attenzione alle pratiche al crescere del loro valore o della loro delicatezza. Per i grandi studi, invece, le pratiche sono tutte, tendenzialmente, di alto valore, ma le tante mani che contribuiscono alla loro lavorazione fanno aumentare i rischi di errori, solo in parte bilanciati dai controlli di qualità e dalla proceduralizzazione del lavoro.

Quindi, nell'individuare le clausole della polizza professionale "ideale", la discussione si sposta sul difficile equilibrio tra copertura e costi del premio, oscillanti in base alle eventuali franchigie e ai differenti massimali. I giovani o piccoli studi, che puntano alla copertura dai lievi e potenzialmente frequenti errori, possono stipulare polizze con zero franchigia a fronte di un massimale ridotto; mentre ai grandi studi converrà l'esatto opposto, potendo far fronte a risarcimenti diretti per i piccoli importi ma volendo tutelarsi dal rischio di errore in pratiche di enorme valore.

Le norme sull'assicurazione obbligatoria permettono di negoziare le polizze anche al Consiglio nazionale forense e alla Cassa di previdenza. È però probabile che, a fronte delle convenzioni che questi enti stipuleranno, si farà strada un filone di polizze su misura negoziate dai broker; sperando che non si arrivi alle polizze soprannominate "Never pay policy" degli Stati Uniti: la loro complessa negoziazione fa lievitare clausole e codicilli che le rendono scarsamente effettive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le condizioni

Gli elementi da valutare al momento di stipulare la polizza assicurativa

FRANCHIGIA



Il professionista deve stabilire il rischio effettivo di incorrere in errori insanabili, valutando le proprie competenze in materia e le procedure di lavorazione e controllo adottate dallo studio. Se le procedure di studio non consentono di sentirsi tutelati dagli errori piccoli ma frequenti, è opportuno trattare con la compagnia un premio più alto ma limitare l'apposizione di una franchigia, cioè il risarcimento diretto da parte dell'assicurato per le somme inferiori a un limite prestabilito

RETROATTIVITÀ



Le coperture previste dalle polizze "Claims made" si attivano solo alla richiesta di risarcimento, quindi solo se l'errore viene scoperto, se il danno è stato effettivamente causato e se il cliente decide di perseguire l'avvocato. Il professionista deve verificare che le condizioni di polizza non stabiliscano un limite di retroattività eccessivo in relazione alle questioni potenzialmente rischiose di cui si è occupato lo studio

ULTRATTIVITÀ



Le polizze "Claims made" coprono per i danni legati all'attività professionale dell'avvocato solo se il risarcimento danni è chiesto durante la vigenza della polizza. Ma il professionista può negoziare una ultrattività della polizza che copra anche dal rischio di risarcimenti richiesti alcuni anni dopo la scadenza

MASSIMALE



L'importo massimo coperto dalla polizza dovrebbe consentire all'avvocato assicurato di non mettere a rischio le proprie risorse finanziarie e di affrontare serenamente anche le pratiche più complesse e di alto valore. Il professionista deve quindi valutare l'entità del massimale da inserire nella polizza, considerando che la somma ha un impatto diretto sull'importo del premio e che, di norma, è calibrata in funzione della previsione di una franchigia



Claims made

● L'assicurazione professionale in Italia è basata sul modello "Claims made" e copre solo se e nel momento in cui il cliente danneggiato reclama il risarcimento del danno, indipendentemente dal momento in cui l'errore è stato commesso, agendo anche retroattivamente e, spesso, con un'estensione di alcuni anni dopo la scadenza. Il modello alternativo è quello della polizza "Losses occurring" che copre l'assicurato solo se egli era tale quando ha commesso l'errore professionale.

L'opportunità. È strategico esaminare ciascuna pratica per stabilire a priori le possibilità di successo

Dalle scadenze al credito, cambiano i rischi per le toghe

Se si chiede a un avvocato in che cosa consista il rischio della sua attività, risponderà probabilmente che soffre della complessità delle questioni, della selva di norme e delle tagliole procedurali che complicano il cammino delle pratiche affidategli dai clienti.

In particolare, se quell'avvocato è un civilista che si dedica prevalentemente al contenzioso, avrà in mente scadenze, abbreviazioni, capziosità delle procedure e persino lo smarrimento di documenti e pratiche nei meandri del suo studio o delle cancellerie. Se si pone lo stesso que-

sito a un avvocato d'affari, che nei tribunali non mette piede, dirà che il rischio è rappresentato dagli esiti delle negoziazioni, dai conflitti di interesse, dalle falle nel muro della riservatezza, dalle emotività e oscillazioni del mercato e della borsa e dai mutamenti dello scenario politico.

Raramente un avvocato dirà che il suo **rischio professionale** riguarda l'aggressività dei concorrenti o la difficoltà di controllare i flussi di cassa, o di prevedere se il miglior cliente dello studio lo abbandonerà perché insoddisfatto o fallito per la crisi o

acquisito da una multinazionale. Né dirà che il problema è la difficoltà di accesso al credito e la carenza di liquidità per investimenti in marketing e pubbliche relazioni.

In realtà il rischio, per il professionista, si annida sia negli elementi di contenuto, sia negli aspetti organizzativo-finanziari, ma questi non sono sempre considerati appieno. Per queste (e per altre) ragioni, l'esercizio dell'attività in forma collettiva consente allo studio di esporsi meno e di affrontare, con procedure e polizze assicurative condivise tra gli asso-

ciati, l'andamento altalenante del mercato dei servizi legali. Infatti, secondo una ricerca condotta sugli studi milanesi nel 2009, i maggiori rischi sono, nell'ordine: i mancati incassi, la maggiore concorrenza, l'erosione dei margini di profitto, il crescente fabbisogno finanziario dello studio e la difficoltà di accesso al credito. È strategico procedere a una valutazione dei rischi connessi a ciascuna pratica, indagando i tempi di lavorazione e gli oneri finanziari, per valutare a priori le possibilità di successo in relazione al tempo e armonizzare a questo rischio anche le formule e l'entità dei pagamenti da parte del cliente.

A questi rischi va aggiunto quello di incorrere in errori. L'esperienza degli altri Paesi ha dimostrato, paradossalmente, che l'arrivo della polizza assicura-

tiva obbligatoria, per quanto rappresenti una sacrosanta tutela del cliente, abbia l'effetto di aumentare i rischi connessi all'attività professionale. Da un lato, infatti, la minore tensione al controllo, determinata dalla copertura assicurativa, fa trascurare procedure di revisione e qualità nelle pratiche meno impegnative; dall'altro, la consapevolezza che tutti gli avvocati sono assicurati fa lievitare, almeno fino a un successivo assestamento, il contenzioso promosso dai clienti insoddisfatti, deteriorando così i già difficili rapporti tra la categoria forense e la sua clientela potenziale. Saranno invece favoriti i rapporti con le banche, per le quali la polizza è un indice positivo per concedere il credito.

Pao.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA